

Proc. 141645/10

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato Dott. Maria Gabriella Marrocco, a scioglimento
della riserva assunta nel procedimento RGL 32476/10

TRA

FERRARIO TIZIANA

E

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

osserva:

Con ricorso depositato il 13.10.2010 Tiziana Ferrario, dipendente della Rai - Radiotelevisione Italiana spa dal 1979 in qualità di redattore, con incarico dal 2000 di conduzione della principale edizione del Tg1 delle ore 20.00 e di addetta alla redazione esteri con mansioni di inviato speciale per gli eventi di maggior rilievo, lamentava che a far data dal luglio 2009 era stata emarginata dalla redazione esteri -in seno alla quale non aveva più svolto alcuna attività, salva la realizzazione di pochi servizi in sostituzione del corrispondente da Beirut e questo peraltro su mera richiesta del responsabile dei corrispondenti all'estero-, che poi dal marzo 2010 era stata privata anche dell'incarico di conduzione e che infine nel giugno 2010 aveva visto perfino soppresso il blog da lei stessa curato, restando in pratica del tutto inattiva; contestualizzava il denunciato comportamento datoriale nel quadro delle nomine dei nuovi CDA e direttore generale della Rai nonché del nuovo direttore del TG1 -tutte intervenute tra il 25.3.2009 e il 20.5.2009 e delle quali ne segnalava la riferibilità al Governo e ai partiti della maggioranza- e della manifestata critica, da parte sua e di altri colleghi della

redazione, all'impronta accesa sostenitrice del Presidente del Consiglio impressa alla linea editoriale della testata da parte del direttore del TG1; precisava che tale critica era stata posta in essere sia con l'adesione alle proteste sollevate in tal senso dal Comitato di redazione sia con la mancata sottoscrizione di un documento di censura al Comitato di redazione, fatto circolare nella redazione dal direttore del TG1 in data 4.3.2010; sosteneva che il prospettato inadempimento datoriale si connotava anche di discriminatorietà, come era dato inferirsi sia dalla contiguità temporale tra la mancata sottoscrizione da parte sua del documento 4.3.2010, su descritto, sia per l'analogia della propria situazione lavorativa con quella in cui versavano altri colleghi non firmatari sia ancora per gli evidenti vantaggi ottenuti da coloro che, tra i colleghi, avevano di contro appoggiato il documento, vantaggi peraltro non giustificabili proprio alla stregua delle ragioni organizzative formalmente sottese da parte datoriale alla revoca, in suo danno, dell'incarico di conduzione; svolte quindi articolate ragioni per sostenere la sussistenza del diritto da cautelare ed affermato che, nelle more del giudizio ordinario, avrebbe patito un pregiudizio irreparabile, chiedeva:

- A) ordinare alla Rai di adibirla a mansioni di conduttrice dell'edizione principale del TG1, trasmessa alle ore 20.00, e di inviato speciale per i grandi eventi di politica internazionale fino all'assegnazione di mansioni equivalenti;
- B) adottare ogni altro provvedimento cautelare idoneo a tutelare i diritti e la personalità della ricorrente.

La Rai – Radiotelevisione Italiana si costituiva in giudizio e formulava eccezioni in rito e in merito, resistendo comunque alla domanda cautelare.

Interrogate liberamente le parti, acquisita documentazione e sentita la discussione dei procuratori delle stesse, il Giudice si riservava quindi la decisione.

Tanto premesso e passando all'esame della questione controversa, ritiene il Giudice di dover disattendere la preliminare doglianza, formula in memoria, di inammissibilità del ricorso.

Sul punto infatti, condividendosi precedenti conformi del Tribunale adito in alcun modo scalfiti dalla tralaticia difesa sottesa dalla Rai all'eccezione in disamina, vale osservare che la non coercibilità in executivis dell'ordine di reintegrazione nelle mansioni -richiesto da parte attrice- non rende comunque detto ordine inutilmente dato, posto che le disposizioni giurisdizionali hanno (a prescindere dalla vexata quaestio della rilevanza penale delle inottemperanze dolose) un'attitudine induttiva intrinseca alla conformazione spontanea, la cui efficacia in concreto non può essere esclusa ex ante, il che consente con sicurezza di configurare l'interesse ex art. 100 cpc ad una pronuncia quale quella richiesta ed ammissibile quindi la relativa domanda, viepiù in sede cautelare e viepiù considerando che la relativa decisione abbia attitudine alla stabilizzazione -ancorché non al giudicato-.

Piuttosto non è revocabile in dubbio che lo strumento cautelare attivato attribuisce al Giudice il potere di adottare anche provvedimenti atipici, se ciò sia funzionale alla compiuta tutela del diritto controverso -il che costituisce ulteriore argomento a sostegno della tesi qui avallata-, mentre proprio l'art. 614 bis cpc, invocato dalla difesa della resistente ad ulteriore sostegno dell'eccezione ed asseritamente attestante l'insussistenza nell'ordinamento positivo di un potere coercitivo diretto di esecuzione degli obblighi di fare infungibile, neppure si applica ai rapporti di lavoro ex art. 409 cpc per dichiarata volontà legislativa.

A quanto fin qui esposto si aggiunga poi, sotto altro profilo, che è la legge stessa a prevedere l'emissibilità di ordini analoghi -ancorché con previsione speciale: v. art. 18 l. 300/70 come modificato-, in tal modo offrendo all'interprete il destro per affrancarsi dalle disquisizioni sulla rilevanza della diatriba inerente la coercibilità degli stessi, mentre è la

giurisprudenza di legittimità più illuminata (v. ad es. Cass. 12.1.'06 n. 425) ad affermare che, una volta postulato -come devesi- che la violazione della norma imperativa ex art. 2103 cc implica la nullità del provvedimento datoriale, diventa inevitabile ammettere la possibilità di accordare al lavoratore una tutela piena, mediante l'automatico ripristino della precedente situazione di fatto e, quindi, di diritto.

Ulteriore conferma della bontà della tesi che si sostiene deriva infine dalla constatazione che, comunque, l'ordinamento conosce e disciplina l'azione di adempimento contrattuale, il che rende in radice non rilevante nell'economia della presente decisione il problema dell'applicabilità o meno della tutela generale reintegratoria ex art. 2058 cc alla materia dei contratti; inevitabile corollario di quanto appena presupposto è allora che, poiché il ripristino delle mansioni in esito a violazione dell'art. 2103 cc, di cui qui si discute, viene ad essere riferibile a fattispecie ben diversa dalla reintegrazione nel posto di lavoro in esito ad illegittimo recesso datoriale, positivamente regolata nella l. 300/70, si ridimensiona pure di molto, in questa sede, il peso argomentativo attribuito dalla difesa della resistente alla non impartibilità dell'ordine in questione per sua non riconducibilità alla fattispecie tipica di cui all'art. 18 cit.

Tanto precisato e passando all'esame del merito, ritiene poi questo Giudice sussistenti nella fattispecie controversa i concorrenti requisiti richiesti dall'art. 700 cpc per la concessione dell'invocata tutela.

Iniziando la disamina dall'analisi del *fumus boni iuris*, giova invero rammentare che l'art. 2103 cc attribuisce al lavoratore il diritto allo svolgimento di mansioni intranee alla qualifica di formale appartenenza e irreggimenta lo *ius variandi* datoriale entro il limite dell'attribuzione al dipendente di compiti quantomeno equivalenti a quelli da ultimo di pertinenza di costui.

Occorre peraltro mettere nel debito rilievo, perché di estrema importanza nella controversia che ci occupa, che la disposizione positiva attribuisce carattere sostanziale all'equivalenza mansionariale, sicché il parametro per la formulazione del giudizio di legittimità del provvedimento organizzativo datoriale, che incida sull'oggetto della prestazione lavorativa, è integrato non solo -e non tanto- dalla riferibilità dei nuovi compiti alla medesima area professionale e salariale delle mansioni da ultimo svolte, ma -piuttosto e soprattutto- dall'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendone ulteriori perfezionamenti e sviluppi; solo laddove risultino rispettate tali condizioni l'esercizio dello ius variandi è legittimo e ciò pur se le vecchie e le nuove mansioni non siano identiche e pur se esso abbia imposto al lavoratore la necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche ovvero la soggezione ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni.

Così stando le cose, è allora evidente la fragilità della difesa della resistente, secondo la quale l'attività di conduzione del TG1, svolta dalla Ferrario per un apprezzabile lasso di tempo, resterebbe dato estraneo al sillogismo che qui interessa, perché estranea alla declaratoria professionale della qualifica formalmente rivestita dalla ricorrente: ed infatti, proprio perché tale compito integrava reale mansione di competenza della lavoratrice (in tal senso vedi proprio l'ammissione contenute a pag. 10 della memoria), al pari delle altre pure attribuite e pacifiche in atti (inviata per i grandi eventi e titolare di un blog), non v'è dubbio alcuno sull'evenienza che la valutazione di equipollenza ex art. 2103 cc vada operata anche con riguardo ad essa.

Nondimeno va condivisa la difesa attorea svolta sul punto, in quanto basata su corretta esegesi del vincolo contrattuale tra le parti, secondo la quale

detta mansione è stata oggetto di specifica regolamentazione ad opera dei contraenti collettivi sia sotto il profilo retributivo che inquadramentale (v. accordo integrativo Rai-Usigrai), con le chiare implicazioni per quanto qui interessa.

Piuttosto sul valore estremamente connotante della professionalità che riveste la detta mansione -e dunque sul rilievo che la prestazione della stessa ricopre nel sillogismo che ci occupa- vale ribadire quanto ripetutamente affermato dal Tribunale adito sul punto (v. precedenti in atti), ossia che la professionalità del giornalista addetto alla conduzione di servizi di informazione va apprezzata non solo con riguardo al bagaglio di nozioni ed esperienze tecniche che tale compito richiede, ma anche con riguardo ad aspetti legati alla visibilità, che costituiscono estrinsecazione della specifica capacità del lavoratore di confrontarsi con i problemi della diretta tv e di comunicare l'informazione con l'immagine propria; è inoltre chiaro, tanto argomentandosi anche solo sulla scorta della comune esperienza, che tale competenza è da considerare ancor più elevata nel caso in cui l'attività di conduzione sia svolta per le edizioni principali delle testate radiofoniche e televisive -osservazione questa che assume una notevole importanza nel caso che ci occupa, tenuto conto che la ricorrente era addetta alla conduzione dell'edizione principale del telegiornale della rete ammiraglia della Rai-.

Nel quadro che si è descritto è allora palese che nella fattispecie al vaglio lo ius variandi datoriale è stato esercitato in dispregio dei limiti positivamente previsti e sopra individuati, posto che, per quanto risulta in giudizio, la ricorrente è priva allo stato di incarichi quantitativamente e qualitativamente equiparabili a quelli per i quali vantava -e vanta- il diritto all'espletamento.

La Rai, infatti, ha prospettato in memoria di aver attribuito alla Ferrario, in sostituzione del complesso di attività precedenti, l'incarico di "inviato per le grandi aree", ma non ha però dimostrato -malgrado ne avesse

l'onere e ancorché nei termini sommari imposti dal rito- il concreto contenuto dello stesso, incarico che dunque resta processualmente riscontrato quale vuota incombenza solo avvolta da una denominazione prestigiosa: non pare pertanto un caso l'evenienza -valutabile come è ovvio ex art. 116 cpc- che il procuratore speciale della resistente, in sede di interrogatorio libero, non abbia saputo riferire alcunché in merito.

Né ci si lasci fuorviare dall'assonanza lessicale tra la denominazione data al suddetto incarico e quella data al precedente, posto che quest'ultimo, avendo -si ribadisce- ad oggetto gli eventi di maggior rilievo, era ex se dotato di oggettiva consistenza e significatività.

Per addivenire a conclusioni contrarie a quelle che si sono tratte non valgono poi le deduzioni contenute in memoria, in quanto:

- l'incarico di inviato in Russia per l'indagine sul terrorismo, prospettato alla Ferrario con mail del 31.3.10 del direttore del TG1, va qualificato, proprio alla stregua del contesto del documento in cui di esso si fa menzione (v. doc. 22 parte ric.), una mera ipotesi di lavoro, che tuttavia non risulta essere stata seguita da alcuna reale progettazione foriera di una fattiva prestazione lavorativa: in tal senso depone l'evenienza che in tale nota, inviata dal direttore del TG1 alla Ferrario durante l'assenza della ricorrente dal lavoro, era stato fatto cenno ad un successivo incontro volto alla concreta definizione dell'impiego della ricorrente nel Tg, ferma la prospettiva in termini ipotetici di un generico invio della stessa in Russia, senza migliore individuazione del luogo di destinazione (cfr. mail, con sottolineature del giudicante: "Cara Tiziana, come ti ho comunicato al telefono in quanto sei assente in questi giorni, ti confermo per e-mail la mia decisione di spostarti dalla conduzione del Tg e utilizzarti come inviata per le grandi aree, per effettuare servizi e corrispondenze mirate: ad esempio oggi dopo l'attentato

alla metrò di Mosca potresti recarti in Russia per un'inchiesta sul terrorismo per il Tg e per i nostri settimanali, per un periodo che possiamo concordare. Al tuo rientro parleremo più approfonditamente del tuo ruolo e del tuo impiego nel Tg"); non vi è però traccia in atti né del predetto incontro né della preparazione di un definito piano di lavoro in relazione alla missione lavorativa solo enunciata e ciò malgrado sia stata offerta da parte attrice prova documentale delle iniziative, adottate nell'immediatezza dalla Ferrario e dal Cdr nel suo interesse, volte appunto al conferimento alla stessa di un compito reale (v. in particolare doc. 23 parte ric., che data 9 aprile 2010, indirizzato dalla ricorrente anche al direttore del Tg1 Minzolini, mittente della mail sopra esaminata; ma v. anche doc. 24, 25, 26, 27, 29, attestati scritti formati in data compresa tra maggio e luglio 2010);

- quanto agli incarichi conferiti alla ricorrente negli ultimi mesi del 2010 (v. pag. 12 della memoria), essi si sono risolti, per il vero, il primo nella mera proposta, formalizzata l'1.10.2010, di invio della Ferrario in Iran per eseguire, genericamente, servizi di attualità politica, diritti umani e programmi nucleari, proposta peraltro formalizzata da Rai pur nella consapevolezza della difficoltà per i giornalisti di entrare nel Paese e restata di fatto priva di seguito (v. proprio doc. 10 Rai, mail 1.10.2010 a firma di Nicoletta Manzione "... sei l'ultima giornalista del Tg 1 che è riuscita ad entrare in Iran e quindi potresti riuscire ad avere il visto, anche se so che è molto difficile avere l'ok del governo iraniano ..."); e, il secondo, nella mera sostituzione del corrispondente titolare della sede di New York, quindi in un'incombenza per definizione transeunte, incerta e estremamente contenuta nel tempo, che peraltro non ha visto la Ferrario chiamata di fatto ad eseguire mansioni giornalistiche

conferenti con la sua professionalità (cfr. verbale di causa e il riferimento operato dalla ricorrente all'avocazione di tutti i servizi concernenti il caso Wikileaks, scoppiato in quel frangente, nella sede centrale di Roma; v. anche le dichiarazioni rese al riguardo dal procuratore speciale, il quale non ha saputo neppure riferire come fosse stato in precedenza organizzato il sistema di sostituzione dell'inviato a New York);

- l'affidamento alla ricorrente di un programma presso Rainews è dato generico, nominale e vuoto finanche nell'allegazione contenuta in memoria (v. pag. 13).

È poi stata sconfessata dalla stessa documentazione Rai la difesa della resistente, secondo la quale la ricorrente non avrebbe cooperato per l'adempimento dell'obbligazione datoriale, qui controversa: ed infatti, risulta dal carteggio con la Manzione che la Ferrario si attivò immediatamente per ottenere il visto per l'Iran, non potendole certo esserle rimproverata l'impossibilità di conseguirlo e così di entrare legalmente nel Paese, se non altro considerata la notoria situazione politica in cui versa il suddetto Paese, lo stato delle sue relazioni internazionali e la sua chiusura al mondo giornalistico occidentale.

Del pari, risulta che la Ferrario si attivò immediatamente anche per il rinnovo del visto per l'America, mentre appare del tutto esente da censure la comunicazione alla Manzione, da parte della stessa, di riserva della tutela dei diritti ex 2103 cc già sub iudice, comunicazione operata peraltro dalla ricorrente in concomitanza con la piana e chiara accettazione dell'incarico di sostituzione conferitole (v. mail della Ferrario del 9.11.2010 h. 15.36, doc. 11 cit.): ed infatti tale condotta va valutata come del tutto coerente con i principi generali di correttezza e buona fede in materia di contratti, in quanto la ricorrente, senza sottrarsi pretestuosamente all'ordine datoriale, ma anzi cooperando con la società convenuta, ha inteso soltanto negare che vi fosse



fattuale acquiescenza, da parte sua, all'assetto di interessi quale delineatosi tra le parti dopo l'adozione di provvedimenti aziendali, che continuava invero a denunciare -e per quanto si è detto, non immotivatamente- come illegittimi; di qui le superiori conseguenze.

Piuttosto, per completezza espositiva e a margine della difesa pure svolta in merito dalla Rai in sede di discussione -difesa incentrata sull'evenienza che la scelta editoriale di trattare la notizia su Wikileaks da Roma e non dalla sede di New York non sarebbe sindacabile-, occorre osservare che, se è vero che le scelte organizzative del datore di lavoro si sottraggono al vaglio del Giudice -sicchè intangibile è la scelta in parola-, è altrettanto vero che, laddove le relative opzioni ledano diritti dei lavoratori derivanti dai contratti di lavoro in essere, la parte datoriale è comunque tenuta a rispondere delle conseguenze da esse derivanti, secondo le regole fondanti la relativa materia (artt. 1218, 1453 cc.).

Quanto fin qui esposto dà all'evidenza conto dell'inadempimento datoriale all'obbligazione ex art. 2113 cc, non essendo in alcun modo formulabile il giudizio di equivalenza tra complesso mansionariale di pertinenza della ricorrente in epoca anteriore e successiva ai provvedimenti datoriali di variazione dei compiti ad essa attribuiti.

Nondimeno la condotta della Rai, qui denunciata, appare repressibile anche sotto il profilo della discriminatorietà ex art. 15 l. 300/70 e art. 2 D.Lgs 216/03, pure prospettato in ricorso.

Tanto si evince, nei termini di verosimiglianza propri del rito, dal complesso dei concordanti indizi forniti dalla ricorrente e dalla carenza di qualsiasi convincente argomentazione di segno contrario proveniente da Rai; in particolare:

- dal fatto che i provvedimenti che hanno riguardato la Ferrario e che sono stati sopra esaminati sono stati adottati in contiguità temporale con la manifestazione, da parte della lavoratrice, del dissenso alla

linea editoriale impressa al telegiornale dal nuovo direttore, con l'adesione da parte sua alla protesta sollevata dal cdr e diretta a far applicare nel telegiornale i principi di completezza e pluralismo nell'informazione, principi ancorati a norme di legge (art. 3 dlgs 177/2005) e di contratto (artt. 1 e 34 cnl) e, infine, con la mancata sottoscrizione da parte della stessa del documento di censura al comitato di redazione in data 4.3.2010;

- dal fatto che detti provvedimenti sono stati antitetici rispetto a quelli adottati nei confronti dei colleghi di redazione che non avevano posto in essere le suddette condotte; in particolare, in merito alla rimozione dell'incarico di conduzione del TG1, dichiaratamente collegata dal direttore del telegiornale all'intento di ringiovanire i volti del tg, risulta in atti che identica decisione non ha coinvolto due giornalisti in sostanza coetanei della ricorrente (Petruni e Romita), i quali di contro avevano sottoscritto il documento 4.3.2010 di sostegno alle linee editoriali;
- dall'evenienza che la Rai non ha addotto alcuna confacente ragione -anche solo di matrice logica- idonea a giustificare la disparità di trattamento sopra individuata, essendosi limitata ad esprimere assertive e apodittiche affermazioni, come tali del tutto inutili nell'economia della decisione che interessa;
- dall'evenienza che la Rai non ha neppure adombrato la sussistenza di un motivo organizzativo quanto alla soppressione del blog curato dalla ricorrente.

In tale contesto assume poi indiretto, ma significativo rilievo il documento dell'Agicom 21/10/10 di diffida al TG1 per il forte squilibrio informativo a favore del Governo e della maggioranza, prodotto dalla ricorrente in udienza: ed infatti tale documento, pur se si riferisce al periodo (luglio-settembre 2010) successivo ai provvedimenti datoriali di privazione



delle mansioni in danno della Ferrario, induce a non escludere che anche in epoca precedente vi fosse stata materia di critica nella redazione del tg -non risultando neppure prospettato da Rai l'intervento di un elemento di novità idoneo a distinguere i periodi al vaglio- e consente quindi ancor più di stimare come degne di tutela le doglianze della Ferrario ex artt. 2 e 15 citati, posto che i provvedimenti datoriali impugnati appaiono delinearli come effettivamente reattivi alla manifestazione di convinzioni personali, peraltro non peregrine, della dipendente discordanti con quelle del datore di lavoro.

Così delibata la questione, le scelte datoriali in esame appaiono altresì viziate di nullità, sì che a maggior ragione deve essere affermato il diritto della ricorrente di riprendere lo svolgimento delle precedenti mansioni, sopra descritte, ovvero di essere assegnata ad altre effettivamente equivalenti.

Accertato in tal modo il *fumus boni iuris* del diritto azionato, si può quindi passare alla verifica della sussistenza o meno del concorrente requisito del *periculum in mora*.

Al riguardo, deve essere immediatamente sconfessata la difesa della resistente, secondo la quale nel caso concreto il *periculum* sarebbe negato ex se dal lasso di tempo, ritenuto eccessivo, trascorso tra il momento in cui si è verificato il prospettato demansionamento e quello di attivazione della cautela.

Ed infatti va messo in evidenza come l'art. 700 cpc non imponga il rispetto di termini decadenziali per l'introduzione del relativo giudizio sommario, ma richiede soltanto di valutare se, in relazione alla specifica natura del diritto azionato, il trascorrere del tempo in attesa dell'esito del giudizio ordinario sia tale da poter in concreto rendere inutile, appunto ai fini della tutela dello stesso, la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.

Operata questa premessa -la validità della quale sarà maggiormente riscontrata alla luce delle successive osservazioni-, occorre poi tenere a mente i principi giurisprudenziali consolidati che collegano, in rapporto di

causa-effetto ex art. 1223 cc, allo svuotamento delle mansioni un pregiudizio alla professionalità, pregiudizio che diviene irreversibile proprio con il decorso del tempo e tanto più esso decorra, atteso che tale accadimento struttura l'obsolescenza delle competenze lavorative e la perdita di valore sul mercato del lavoro della prestazione del dipendente; con particolare riguardo al settore dell'informazione televisiva, che qui interessa, vanno inoltre condivisi precedenti di questo Tribunale (v. atti), secondo i quali la professionalità acquisita dal giornalista, se lesa da un demansionamento -e viepiù, come nel caso di specie, da un radicale svuotamento della prestazione-, non trova forme di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale, in quanto essi non assicurano al dipendente il ripristino delle condizioni di credibilità professionale, di integrità dell'immagine, di pienezza del bagaglio tecnico-specialistico dell'informazione, fattori tutti che trovano fondamento anche nel rapporto diretto -a mezzo dell'immagine di colui che fornisce l'informazione- con i fruitori delle stesse (in tal senso in particolare v. Tribunale Roma 6.3/20.3.2001).

Dunque effettivamente il diritto della ricorrente può dirsi esposto, nelle more del procedimento ordinario, ad un pregiudizio irreparabile, pregiudizio la cui irreversibilità non può che rafforzarsi con la protrazione dell'inadempimento datoriale, integrato da una condotta permanente; è pertanto chiara l'indispensabilità del provvedimento interinale richiesto, vista l'inerzia della resistente ed il perdurare del suo comportamento illecito, pure a fronte delle plurime sollecitazioni stragiudiziali poste tempestivamente in essere dalla ricorrente per la rivisitazione delle decisioni assunte da Rai e la bonaria composizione della questione (v. atti).

Alla stregua delle svolte ragioni va dunque ordinato alla Rai di adibire la ricorrente alle mansioni di conduttrice del TG1 delle ore 20.00 e di inviata speciale per i grandi eventi sino all'assegnazione di mansioni equivalenti.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte convenuta per la soccombenza.

PQM

Ordina alla Rai spa di adibire la ricorrente alle mansioni di conduttrice del TG1 delle ore 20.00 e di inviata speciale per i grandi eventi sino all'assegnazione di mansioni equivalenti.

Condanna la Rai al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000, ivi compresi € 1700 per onorari, oltre iva e cpa.

Si comunichi.

Roma, 17.12.2010

Il Giudice



L. CANCELLIERE
Veronica Scavone

Depositato in Cancelleria
Roma, fl. ... 28.12.10
CANCELLIERE B3
Veronica Scavone



FA
28.12.10

